

AS885 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Roma, 29 novembre 2011

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, le possibili distorsioni del mercato derivanti dalle modifiche apportate dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'Autorità, nel ribadire i contenuti di una precedente Segnalazione inviata in data 15 luglio 2010¹, intende sottolineare come le modifiche apportate dalla nuova normativa – che prevedono i costi minimi di esercizio individuati negli accordi volontari di settore siano sottoposti al parere preventivo della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e pubblicati, ai fini della loro entrata in vigore, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - non appaiono idonee a eliminare il rischio che l'individuazione di costi minimi di servizio si traduca, di fatto, nella fissazione di tariffe minime.

Al riguardo l'Autorità precisa che, in ragione dei diversi compiti istituzionali attribuiti agli organi interessati, la valutazione preventiva del testo degli accordi effettuata dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nonché l'efficacia degli stessi solo a seguito di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appaiono idonee a garantire il rispetto delle norme di concorrenza.

Al contrario, subordinare l'efficacia dei costi minimi di esercizio individuati dagli accordi volontari alla pubblicazione con decreto ministeriale appare suscettibile di avallare la piena liceità degli stessi, pur in presenza di eventuali violazioni della normativa antitrust nella misura in cui l'individuazione dei costi minimi si traduca in una determinazione di tariffe minime.

Peraltro, l'articolo 83-*bis* appare incoerente con i commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedono l'abrogazione delle norme suscettibili di creare restrizioni anticoncorrenziali all'accesso e all'esercizio di attività economiche quali, espressamente, l'imposizione di prezzi minimi che rappresentano l'inevitabile conclusione del processo di individuazione dei costi minimi di esercizio da parte di associazioni di categoria.

In conclusione, l'Autorità, ribadendo quanto più volte sottolineato in materia di autotrasporto, e più in generale in materia di tariffe minime, auspica che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza, a cui volge principalmente la norma in questione, possa essere comunque soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi di tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE VICARIO

Antonio Pilati

¹ Cfr. Segnalazione AS723 - *DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO*, in Boll. n. 27/10.